

43032 - 22



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Anna Criscuolo

- Presidente -

Sent. n. sez. 1400

Ersilia Calvanese

- Relatore -

UP - 11/10/2022

Maria Silvia Giorgi

R.G.N. 19258/2022

Martino Rosati

Paolo Di Geronimo

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio in relazione al secondo motivo.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 15 luglio 2020, che aveva condannato l'imputato (omissis) per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 3 l. n. 54 del 2006 (ora 570-bis cod. pen.) alla pena ritenuta giustizia, condizionalmente sospesa alla corresponsione del dovuto alla persona offesa, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile.

All'imputato era stato contestato di aver violato gli obblighi di natura economica stabiliti dal giudice in sede di separazione coniugale per il mantenimento dei figli minori, omettendo di versare, almeno in parte, la somma mensile di 400 euro, dal gennaio 2016 al dicembre 2017.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo del difensore, avv. (omissis) , i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato.

La sentenza impugnata desta perplessità e dissenso nel condannare l'imputato, pur rilevando che lo stesso ha ospitato per diversi e continuativi periodi di tempo i figli (quindi mantenendoli).

La sentenza non risponde a quanto dedotto con l'appello, ovvero che dalle risultanze probatorie emergevano le seguenti circostanze: la parte civile aveva ricevuto danaro sia dall'imputato sia dalla madre dello stesso, il ricorrente era in difficoltà economiche (stato di disoccupazione per un lungo periodo) e si era costantemente interessato dei figli.

Contrariamente all'assunto della Corte di appello, lo stato di disoccupazione involontaria veniva a giustificare l'omissione.

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 165 cod. pen.

La Corte di appello non ha risposto alla esplicita richiesta di riformare il punto della condizione apposta al beneficio sospensivo della pena: non stata infatti precisata la somma dovuta alla parte offesa.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla l. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

2. Il primo motivo è invece inammissibile.

Le critiche del ricorrente, oltre ad essere formulate in forma meramente confutativa, là dove rilevano mere "perplessità" e "dissenso" nei confronti della sentenza impugnata, finiscono per reiterare, anche in modo aspecifico, le critiche sollevate in appello alle quali la Corte di appello ha fornito una adeguata e non illogica risposta, corretta giuridicamente.

In particolare, in ordine alla rilevanza dello stato di disoccupazione, la Corte di appello si è adeguata ai principi più volte affermati in sede di legittimità (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, Rv. 277626), evidenziando come l'imputato non avesse allegato di trovarsi in uno stato di assoluta impossibilità di adempiere.

Quanto alla questione dei pagamenti ridotti o "alternativi", la Corte di appello ha richiamato il costante orientamento di legittimità che configura il reato in esame anche in presenza di un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice (per tutte, Sez. 6, n. 35553 del 07/07/2011, Rv. 250841).

### 3. Il secondo motivo va accolto.

La Corte di appello non ha infatti risposto ad una censura specifica del ricorrente in ordine al punto della sospensione condizionale della pena.

La difesa aveva infatti rilevato come fosse indeterminato il *quantum* del "dovuto" alla persona offesa, al pagamento del quale il Tribunale aveva subordinato il beneficio.

In primo grado il giudice si era limitato ad apporre tale condizione senza indicare - neppure ad altri fini - la entità della somma dovuta.

Pertanto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata in ordine a tale punto, affinché sia chiarita l'entità della somma sopra indicata.

E' appena il caso di rammentare che questa Corte ha già affermato con riferimento all'art. 165 cod. pen. che la facoltà di disporre la subordinazione del beneficio agli adempimenti ivi indicati deve consentire sempre di determinare - nell'ambito della stessa sentenza penale - l'esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento, di talché non si può ancorare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una somma generica, che sarebbe di impossibile o quanto meno incerto adempimento (tra tante, Sez. 6, n. 16788 del 16/02/2021, Rv. 281277).

4. Quindi per quanto premesso, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, mentre per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente irrevocabilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., dei punti coperti dal giudicato.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione cui è stato condizionato il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Così deciso il 11/10/2022.

Il Consigliere estensore

Ersilia Calvanese

Il Presidente

Anna Criscuolo

